

Allegato "A" al n. 5825/3628 di repertorio

FONDAZIONE SEQUERI ESAGRAMMA STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. A seguito di modifica dello statuto conseguente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la Fondazione denominata "FONDAZIONE SEQUERI ESAGRAMMA ONLUS " acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore ed assume la denominazione di "FONDAZIONE SEQUERI ESAGRAMMA – Ente del Terzo Settore", in seguito chiamata per brevità "Fondazione", con sede legale in Milano via Bartolini n. 48.

2. La Fondazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" nonché dal presente statuto.

3. La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "E.T.S." costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito e per effetto dell'iscrizione dell'ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

4. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale e internazionale.

5. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero, onde svolgere le attività statutarie istituzionali e diverse della Fondazione, esclusivamente con le modalità e i limiti espressi nel presente statuto.

Art. 3 Scopi e Attività Istituzionali

Scopi

Per il raggiungimento e il perseguimento del proprio scopo la Fondazione si propone l'approfondimento e il radicamento di una cultura della valorizzazione della qualità spirituale e della sensibilità relazionale delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tale attività:

a) si affina mediante il dominio e l'arricchimento delle risorse simboliche della voce, del gesto, della rappresentazione di sé, che alimentano l'intenzionalità e il pensiero, le affezioni e la coscienza di sé;

b) si mette alla prova con la condizione delle persone gravemente ferite e deprivate psichicamente, sviluppandosi sulla base di un attivo coinvolgimento in progetti di rilievo performativo-artistico;

c) recupera potenziali intellettivi disponibili all'incremento di competenze linguistiche e relazionali mediante un graduale affinamento della pratica musicale di costrutti sintattici e simbolici corrispondenti;

d) non mira semplicemente al recupero di attitudini funzionali e pratiche, ma si rivolge all'arricchimento della qualità umana - mentale, affettiva, sociale – implicita nelle forme del sentire riflessivo del soggetto;

e) prevede azioni volte all'incoraggiamento e al sostegno di persone svantaggiate economicamente con erogazione di borse di studio e istituzione di premi destinati alle stesse.

Attività Istituzionali

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge una o più tra le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D. Lgs 117/2017; in particolare si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i. La realizzazione di percorsi educativi e riabilitativi basati sulla voce, il gesto, il linguaggio, la musica e le arti rivolti a persone svantaggiate e ai famigliari delle stesse per il recupero di potenziali intellettivi, l'incremento di competenze linguistiche e relazionali, l'arricchimento dell'espressione della qualità umana mentale, affettiva e sociale della persona svantaggiata coinvolta.

ii. L'apertura di centri che impiegano i modelli e le applicazioni definiti dalla Fondazione

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

i. La realizzazione di percorsi clinici rivolti a persone svantaggiate per il miglioramento delle condizioni di salute fisica, mentale, psichica.

c) Interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i. La realizzazione di interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

ii. gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i. La realizzazione di percorsi di istruzione e di percorsi di formazione rivolti a persone svantaggiate;

ii. Attività di educazione, istruzione e formazione professionale per l'impiego dei modelli e delle applicazioni definiti dalla Fondazione;

iii. Attività di educazione, istruzione e formazione professionale in ambito umanistico e scientifico con ampio spettro disciplinare.

e) Formazione universitaria e post-universitaria;

i. Attività di formazione e di specializzazione professionale (universitaria e post-universitaria) per l'impiego dei modelli e delle applicazioni definiti dalla Fondazione

ii. Attività di formazione e specializzazione professionale (universitaria e postuniversitaria) in ambito umanistico e scientifico con ampio spettro disciplinare (medicina, pedagogia speciale, psicologia, filosofia, bioingegneria, informatica, arte ed estetica, antropologia culturale, musicologia, pedagogia musicale, psicologia, filosofia, teologia).

f) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività svolte nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 1 nr.11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460):

i. ricerca scientifica di particolare interesse sociale per la definizione e la dif-

fusione di modelli teorici e applicazioni operative volti alla prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano anche sociali nonché di forme di emarginazione sociale, diretti ad arrecare benefici a persone svantaggiate; trattasi di ricerca teorica e applicata in ambito umanistico e scientifico con ampio spettro disciplinare (medicina, pedagogia speciale, psicologia, filosofia, bioingegneria, informatica, arte ed estetica, antropologia culturale, musicologia, pedagogia musicale, psicologia, filosofia, teologia).

ii. sviluppo al proprio interno di competenze, definendo standard di qualità, codici etici e professionali che possano essere promossi e diffusi al fine di favorire approcci integrati innovativi.

g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) promozione dell'inclusione e dell'occupabilità di persone con minori opportunità, attribuendo particolare enfasi a quelle a rischio di emarginazione con campagne di sensibilizzazione;

l) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs 117/2017.

La Fondazione a questo fine interagisce anche con enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni italiane, europee ed extra europee.

Art. 4 Attività di raccolta fondi

La Fondazione potrà effettuare attività di raccolta fondi nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017 nonché allestire iniziative ed eventi culturali e artistici di carattere prevalentemente sinfonico-orchestrale, artistico e multimediale per la raccolta di fondi destinati al perseguimento dei fini statuari, a favore di persone svantaggiate.

Art. 5 Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti, previsti dall'art. 6 del citato decreto legislativo e definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale; a titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà:

a. allestire percorsi culturali e artistici di carattere prevalentemente sinfonico-orchestrale, artistico e multimediale per la diffusione dell'arte e della cultura e per la formazione di soggetti anche privati

- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c. raccogliere finanziamenti che rendano possibili le attività statutarie definite dal suo progetto;
- d. amministrare e gestire i beni di cui sarà proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- f. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte in vista della loro accessibilità a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- g. concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- h. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

Art. 6 Vigilanza

La vigilanza sulle attività della Fondazione è svolta ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
 - b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
 - c. dalle elargizioni fatte dai Sostenitori, da Enti o da Privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d. dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio.
2. Potranno essere costituiti patrimoni destinati a specifici affari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c. da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - d. dai contributi dei Fondatori, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - e. dai contributi dei Sostenitori, che non siano espressamente destinate al

fondo di dotazione;

f. dai ricavi delle attività istituzionali e diverse.

Art. 9 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio di esercizio.

3. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di controllo.

4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione oltre i limiti della delega statutaria, o da membri del Comitato Esecutivo, ove costituito e muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

8. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9. Ai fini di cui al comma precedente e con riferimento all'articolo 8 – comma 3 – del D. Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

10. È fatto divieto di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 10 Fondatori

1. La Fondazione è stata costituita dai Signori Ripamonti don Bruno, Sequeri monsignor Pierangelo e Sbattella professoressa Licia.

2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le persone giuridiche stanno nella Fondazione per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona dallo stesso indicata.

Art. 11 Esclusione e recesso di Fondatori

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza di 4/5, ovvero all'unanimità dei Consiglieri con l'eccezione del solo escludendo, l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive delle dichiarazioni di fallimento.

Art. 12 Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le persone giuridiche stanno nella Fondazione per mezzo del proprio rappresentante legale o di persona dallo stesso indicata.

Art. 13 Esclusione e recesso di Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o per perdita delle qualità morali e di onorabilità se persone fisiche e, se giuridiche, da parte dei rappresentanti o soci.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo per i seguenti motivi:

- a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b. apertura di procedure di liquidazione;
- c. fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive delle dichiarazioni di fallimento.

Art. 14 Assemblea dei Sostenitori

I sostenitori possono riunirsi in Assemblea detta dei Sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, con valore consultivo, delibera a maggioranza degli intervenuti osservazioni, indicazioni, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da raggiungersi, nonché sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, con parere esclusivamente consultivo e non vincolante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione se presente e dallo stesso convocata in periodo di tempo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione.

I sostenitori possono accedere ai locali ed agli archivi della Fondazione secondo il regolamento che viene emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente, e uno o più Vice Presidenti;
- c. il Segretario Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. l'Assemblea dei Sostenitori;
- f. il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Eventuali Comitati, Commissioni ovvero Direttori di settore o attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio

di Amministrazione, ai sensi del successivo articolo 18.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2. I Soci Fondatori Originari hanno durata in carica a vita, fatta salva la possibilità di dimissioni.

3. Per perpetuare l'intendimento dei Soci Fondatori Originari, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di nominare personalmente e singolarmente i loro sostituti che hanno durata in carica a vita, con pari poteri. La nomina potrà avvenire sia per causa di morte o di assoluto impedimento che per il caso di dimissioni del membro a vita.

Tale facoltà non potrà essere esperita in caso di decadenza.

4. Il Consiglio così costituito potrà integrarsi fino a completare il numero di cinque, con altri Consiglieri scelti a maggioranza dei membri a vita. Tali ulteriori Consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' fatta salva la possibilità che un membro avente durata della carica di quattro anni possa essere nominato membro a vita da un membro a vita che cessa dalla sua carica.

Art. 17 Durata e decadenza dei Consiglieri

1. I membri a vita del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a dimissioni. Gli eventuali altri Consiglieri durano in carica fino a dimissioni o scadenza del mandato.

2. I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

3. Inoltre i Consiglieri decadono qualora non assolvano diligentemente i doveri della carica o si rendano responsabili di atti e/o comportamenti gravemente contrari alle disposizioni di legge e di statuto o comunque assolutamente inconciliabili con gli scopi della Fondazione, il Consiglio potrà deliberare la decadenza dalla carica con deliberazione da prendersi con il voto unanime degli altri Consiglieri.

Art. 18 Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, con specifico riferimento al Presidente, il Consiglio:

a. delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero, delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

b. delibera la costituzione di comitati e commissioni ovvero la istituzione di direttori o responsabili per settori o attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

c. nomina il Segretario Generale della Fondazione;

d. elegge, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione e uno o più Vice Presidenti;

e. delibera, con la maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche allo Statuto;

f. può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

- g. delibera, a maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- h. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
- 3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto di tre membri tra cui il Presidente.

Art. 19 Convocazione e quorum

- 1. La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
- 2. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta la metà dei Consiglieri.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere siano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza, sia per le delibere, una maggioranza qualificata.
- 4. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Art. 20 Presidente

- 1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.
- 3. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.
- 4. Per delega statutaria ha ogni potere per l'ordinaria amministrazione e in riferimento ad atti di qualsivoglia natura a titolo gratuito a favore della Fondazione, nonché per atti in genere che non comportino un impegno di spesa per la Fondazione superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) su base annua.
- 5. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al o ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.
- 6. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 7. Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
- 8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21 Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale, se istituito, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico; egli può essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo.
- 2. Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a. provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

4. Egli, nel caso in cui non sia Consigliere, partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti

1. La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e ad esso si applica l'art. 2399 cod. civ.

Sarà nominato dai Soci Fondatori Originari e qualora venissero meno i Soci Fondatori Originari lo stesso sarà nominato dai membri a vita del Consiglio di Amministrazione.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'organo di controllo, in qualsiasi momento, può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se ricorrono i requisiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro istituito a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

8. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

9. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

Art. 23 scioglimento

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto

dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro nominando uno o più liquidatori scelti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

3. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica ed è accertata secondo le modalità di cui all'articolo 6 del DPR 361/2000.

4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolgano un'analoga attività istituzionale, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.

6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

Art. 24 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Licia Sbattella

F.to Giampaolo Guidobono Cavalchini